Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVIII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

APRILE - MAGGIO 2022

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA 5

PARTE PRIMA 6

Prima Sezione - Relazioni annunciate 6

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione 9

PARTE SECONDA – TABELLE 14

Prima Sezione - Relazioni annunciate 14

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione 31

Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** dà conto delle relazioni annunciate nel periodo di aprile e maggio 2022, dei nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche concernenti abrogazioni di disposizioni o integrazioni di obblighi di relazione vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Tra le relazioni annunciate nel periodo di riferimento, si segnala la seguente.

Doc. XXVII, n. 32 - PRIMA RELAZIONE - Relazione sulla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, aggiornata al 16 maggio 2022

Relazione presentata dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il 17 maggio 2022 e annunciata nella seduta n. 436 del 24 maggio 2022.

L'adempimento normativo. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", al comma 1 prevede l'effettuazione, da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), della rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), distinguendo nel dettaglio tra comparto elettrico e comparto del gas ai sensi delle disposizioni elencate, rispettivamente, alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 1.

Il comma 2 del citato articolo 2-*bis* stabilisce che entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmetta la rendicontazione di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 4 dispone infine che, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA trasmetta al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari analoga relazione, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas. Il comma 4 dispone infine che, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA trasmetta al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas

Il contenuto della Relazione. La Relazione, pertanto, ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 2-*bis*, si sofferma innanzitutto sugli oneri generali di sistema, con particolare riferimento ai meccanismi amministrativi e tariffari sottostanti il funzionamento dei sistemi di esazione nei due settori energetici (elettricità e gas) sottoposti alla regolazione dell'ARERA. Quanto alla ripartizione delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato con riferimento alle misure legislative elencate all'articolo 2-*bis* del citato decreto-legge n. 17 del 2022, la Relazione dà conto dei gruppi di intervento articolati in manovre per la riduzione delle quote fisse delle tariffe elettriche (misure di contrasto alla pandemia COVID); manovre per la riduzione degli oneri generali elettrici (misure di contrasto alla crisi dei prezzi); manovre per la riduzione degli oneri generali gas (misure di contrasto alla crisi dei prezzi); manovre per il rafforzamento del *bonus* sociale (elettricità e gas);

Riferisce quindi in ordine alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato, con particolare riguardo in merito all'effettivo trasferimento a CSEA delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato. Si sofferma quindi la Relazione su tre Focus di approfondimento incentrati sugli oneri per il supporto alle fonti rinnovabili, sugli oneri per le agevolazioni per usi ferroviari e sulle componenti di compensazione integrativa del bonus sociale (elettricità e gas).

In conclusione, la Relazione riferisce come, nell'ambito dei poteri consultivi e di segnalazione previsti dalla legge n. 481 del 1995, l'Autorità abbia fornito un quadro di

riferimento aggiornato delle proiezioni attualmente disponibili sull'utilizzo delle risorse stanziate dal Governo per l'annullamento degli oneri generali nel primo semestre del 2022, non essendovi le condizioni per poter effettuare valutazioni a consuntivo alla luce dell'incertezza legata al conflitto in Ucraina e al conseguente approfondirsi della crisi dei prezzi all'ingrosso di gas ed elettricità. In tale contesto, l'Autorità segnala in primo luogo alcune proposte di modifica della normativa di riferimento, proprio allo scopo di rendere più efficace la funzione di rendicontazione introdotta dal legislatore, tra le quali l'esigenza di riportare la rendicontazione annuale delle somme stanziate a una tempistica coerente con la disponibilità dei dati a consuntivo e sufficientemente consolidati.

In secondo luogo, al fine di ampliare il quadro informativo di valutazione a beneficio del Parlamento e del Governo, illustra gli interventi relativi alla gestione attuale e prospettica della liquidità al fine di fronteggiare la crisi dei prezzi, soffermandosi in particolare sull'utilizzazione delle giacenze presso CSEA come strumento per attenuare l'impatto della crisi dei prezzi sui consumatori finali. In questo quadro, segnala come ove le manovre relative al rafforzamento del *bonus* sociale non dovessero risultare efficaci, l'Autorità si troverebbe a dover intervenire esercitando le proprie funzioni regolatorie sulle componenti tariffarie, eventualmente valutando un percorso di parziale adeguamento delle componenti relative agli oneri generali, attualmente annullate, già dal III trimestre 2022.

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

Il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante "*Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)*", all'articolo 1, prevede che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, ivi incluse le aree protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottino il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa).

In particolare, l'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e di valutare l'efficacia delle misure introdotte attraverso i Piani regionali, dispone la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, di un Commissario straordinario con funzioni di coordinamento e monitoraggio degli interventi posti in essere per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana, nonché di concorso nella relativa attuazione. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, invero, il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, per una sola volta, per un ulteriore periodo di dodici mesi.

Il comma 9 del citato articolo 2 stabilisce quindi che sull'attività del Commissario straordinario il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero un Ministro da lui delegato, riferisca periodicamente alle Camere.

*****

Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge del 5 aprile 2022, n. 28, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, all'articolo 2-*bis* prevede che fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,

n. 66, e alle connesse disposizioni attuative (comma 1). Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile (comma 2). In questo quadro, ai sensi del comma 3 del citato articolo 2-*bis*, si dispone che il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, siano tenuti a riferire alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto con riferimento alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina anche alla luce di quanto disposto dai citati commi 1 e 2.

*****

La legge 12 aprile 2022, n. 33, ha introdotto la facoltà dell'iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria. In particolare, l'articolo 5, comma 1, stabilisce che entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore, il Ministro dell'Università e della ricerca presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge e sulla valutazione dell'impatto della medesima, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) trasmettono annualmente al Ministero dell'università e della ricerca.

*****

Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, al Capo I, introduce misure urgenti per fronteggiare l’aumento dei prezzi delle materie prime energetiche e il conseguente innalzamento dei costi delle bollette elettriche e del gas.

L'articolo 2-*bis*, comma 1, prevede l'effettuazione, da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), della rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), distinguendo nel dettaglio tra comparto elettrico e comparto del gas ai sensi delle disposizioni elencate, rispettivamente, alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 1.

Il comma 2 dell'articolo 2-*bis* stabilisce che entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmetta la rendicontazione di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-*bis*, a decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, l'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate a tali misure, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas, e la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 4 dispone infine che, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA trasmetta al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas.

*****

L'articolo 5 della legge del 5 maggio 2022, n. 53, concernente le disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere, all'articolo 2, comma 1, sancisce che, al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità per la conduzione di indagini campionarie si avvalga dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'Istituto nazionale

di statistica (ISTAT) e dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), ai fini, con cadenza triennale, di un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne volta a produrre stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

L'articolo 7, comma 1 prevede altresì che, fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità si avvalga dell'ISTAT e del SISTAN per la realizzazione di indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati.

In questo quadro, il comma 3 del citato articolo 2 stabilisce che la relazione annuale di cui all'articolo 5-*bis*, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che il Ministro delegato per le pari opportunità è tenuto a presentare alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, in merito allo stato di utilizzo delle risorse stanziate a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ai sensi del presente articolo, sia integrata dai dati e dalle informazioni derivanti sia dall'indagine di cui al richiamato comma 1 sia quelle previste dall'articolo 7, comma 1.

L'articolo 3 prevede infine che la relazione dell'ISTAT alle Camere sulla propria attività, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 - concernente la raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché lo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore - sia altresì integrata da una relazione sull'attuazione delle indagini campionarie a supporto delle politiche e delle azioni di contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 2, comma 1.

*****

L’articolo 29 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al comma 6, ha introdotto all’articolo 12 del decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, all'articolo 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale", il comma 8-*bis*. Quest’ultima disposizione stabilisce che i contratti per le

assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale - istituita dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 82 del 2021 - di cui al comma 2, lettera *b)*, del citato articolo 12, possano prevedere una durata massima di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. Il comma 8-*bis* prevede altresì che delle assunzioni e dei rinnovi così disposti sia data comunicazione al COPASIR nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 82 del 2021. A tale riguardo si ricorda che il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, comma 2, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetta al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale negli ambiti concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, relativamente ai profili di competenza del Comitato.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 1170	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1[1]	Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relativa all'incidente occorso all'aeromobile Cessna T210N, marche di identificazione N6973N nei pressi dell'aereoporto di Boscomantico (Verona), in data 17 maggio 2019	05/05/2022 10/05/2022 n. 430[2]	8ª	Eventuale
Doc. LXXIII-bis, n. 17	L. 234/2012 art. 14 co. 1[3]	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea *(primo trimestre 2022)*[4]	13/04/2022 21/04/2022 n. 426	Tutte	Trimestrale

[1] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.
[2] Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
[3] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.
[4] Relazione predisposta e trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LXVII, n. 5	L. 185/1990 art. 5 co. 1[5]	Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia. *(anno 2021)*	05/04/2022 06/04/2022 n. 423	1ª 3ª 4ª 6ª 10ª	Annuale 31 marzo
Doc. XXVII, n. 29 **PRIMA RELAZIONE**	D.L. 16/2020 art. 9 co. 2-bis	Relazione consuntiva sulle attività svolte per l'organizzazione e lo svolgimento delle finali ATP Torino 2021 - 2025, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine *(anno 2021)*[6]	07/04/2022 20/04/2022 n. 425	5ª 7ª	Annuale
Doc. LXI, n. 4	L. 186/1982 art. 31 co. primo	Relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma dell'articolo 29, terzo comma, della legge n. 186 del 1982 *(anno 2020)*	11/04/2022 20/04/2022 n. 425	1ª	Annuale

[5] L'articolo 1, comma 1, lett. f), n. 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 105, ha sostituito l'articolo 5, comma 1, della legge n. 185 del 1990, integrando il contenuto della relazione. Ai sensi della nuova disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione. Il comma 2 del medesimo articolo 5 stabilisce altresì che i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscano annualmente sulle attività di cui alla legge stessa al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1. L'articolo 27, comma 4, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lett. e), del citato d.lgs. n. 105 del 2012, prevede che tale relazione contenga anche un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attività di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1. Infine, l'articolo 4, comma 3, della legge n. 222 del 1992 prevede che, con la relazione in oggetto il Presidente del Consiglio riferisca anche sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104, recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, a norma dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66" (Codice dell'ordinamento militare), all'articolo 7, comma 1, dispone che nell'ambito della relazione ex articolo 5 della legge n. 185 del 1990, ovvero con altro atto, previa richiesta formulata dalle competenti Commissioni parlamentari, si dia conto delle attività di supporto tecnico-amministrativo svolte dal Ministero della difesa in favore di Stati esteri in attuazione del citato regolamento.
[6] Predisposta dalla Federazione italiana tennis.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 1158	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1[7]	Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relativa all'incidente occorso alla mongolfiera Ultramagic M-160 marche di identificazione I-IVECO, a Buonconvento (SI), in data 16 agosto 2021	08/04/2022 21/04/2022 n. 426[8]	8ª	Eventuale
Doc. XXXI, n. 2	D.L. 39/2009 art. 2-bis co. 1[9]	Emergenza sismica del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo e stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate *(anni 2019 e 2020)*	13/04/2022 21/04/2022 n. 426	5ª 8ª 13ª	Annuale
Atto n. 1164	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1[10]	Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relativa all'incidente occorso all'aeromobile VDS Zlin Aviation Outback Shock, marche di identificazione I-C783, in località Chantorné (Aosta), in data 31 marzo 2019	26/04/2022 03/05/2022 n. 429[11]	8ª	Eventuale

[7] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.
[8] Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
[9] Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel disporre la cessazione dello stato d'emergenza ha affidato la gestione del processo di ricostruzione alle amministrazioni periferiche e agli enti locali secondo l'ordinario riparto di competenze, inoltre, all'articolo 67-ter, ha previsto l'esecuzione da parte degli Uffici speciali del monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi di ricostruzione.
Il rapporto trasmesso a giugno 2017 è stato redatto sulla base dei risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione al 31 ottobre 2014.
[10] Si veda nota n. 7.
[11] Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLIV, n. 5	D. Lgs. 159/2011 art. 49 co. 1	Relazione sulla consistenza, destinazione e utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato del procedimento per il sequestro o confisca *(dati aggiornati al 31 dicembre 2021)*	02/05/2022 10/05/2022 n. 430[12]	2ª	Semestrale
Doc. LXXV, n. 6	D. Lgs. 66/1999 art. 1 co. 2[13]	Rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e sulla sicurezza dell'aviazione civile in Italia *(anno 2021)*	21/04/2022 10/05/2022 n. 430[14]	8ª	Annuale 31 marzo
Doc. LXXXVI, n. 5	L. 234/2012 art. 13 co. 1[15]	Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. *(anno 2022)*	16/05/2022 24/05/2022 n. 436[16]	14ª	Annuale

[12] Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
[13] Il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, all'articolo 1, comma 1, istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994, poi sostituita dal regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010. Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta al Parlamento il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.
L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolge compiti in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, è dotata di personalità giuridica e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, e opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa internazionale in materia.
Con il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, all'ANSV è stato attribuito anche il compito di istituire e gestire il "Sistema di segnalazione spontanea" (voluntary report), di cui alla direttiva comunitaria 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile, oggi sostituita dal regolamento UE n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014.
[14] Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
[15] La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" all'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012, dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenti alle Camere una relazione indicante: gli orientamenti e le priorità che l'Esecutivo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa, con particolare e specifico rilievo alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea; gli orientamenti che il Governo ha assunto - o intende assumere - in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea; le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.
[16] Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LXXXVII, n. 5	L. 234/2012 art. 13 co. 2[17]	Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea *(anno 2021)*	16/05/2022 24/05/2022 n. 436[18]	14ª	Annuale 28 febbraio
Doc. XCIV, n. 6	L. 47/2015 art. 15 co. 1[19]	Relazione sull'applicazione delle misure cautelari personali e sui provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione *(anno 2021)*	18/05/2022 25/05/2022 n. 437[20]	2ª	Annuale 31 gennaio

[17] La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", all'articolo 13, comma 2, prevede che, al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sui seguenti temi: gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione deve recare altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati; la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali. - Nel comma 2 dell'articolo 13 si citano esplicitamente i seguenti settori: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia -. Nella relazione devono essere riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti. La relazione deve altresì contenere l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo; l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione deve inoltre recare una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente; il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo senza specificare il Ministro competente.

[18] Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

[19] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata dal Governo senza individuare il Ministro competente. La relazione è stata predisposta dal Ministro della giustizia e trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento. La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi (disposizione introdotta dall'articolo 1, comma 37, della legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario).

[20] Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Procedura d'infrazione n. 134/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2[21]	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2022/0109, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa della crisi	31/03/2022 05/04/2022 n. 422	2ª 6ª 14ª	Eventuale
Doc. LVII, n. 5 Allegato/I al DEF 2022	L. 196/2009 art. 3 co. 1	Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica	07/04/2022 07/04/2022 n. 424	5ª - per il parere tutte[a]	Annuale 10 aprile
Doc. LVII, n.4 Allegato/III al DEF 2022	L. 244/2007 art. 2 co. 576	Relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip	07/04/2022 07/04/2022 n. 424	5ª - per il parere tutte[a]	Annuale 10 aprile

[21] L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LVII n. 5 Annesso al DEF 2022	L. 243/2012 art. 6 co. 3 e 5	Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di fronteggiare eventi eccezionali (Dati relativi all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo - OMT) - Annesso al DEF 2022	07/04/2022 07/04/2022 n. 424	5ª - per il parere tutteª	Eventuale
Doc. LVII, n.5 Allegato/IV al DEF 2022	L. 196/2009 art. 10 co. 7	Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate	20/05/2022 24/05/2022 n. 436	Tutte	Annuale 10 aprile
Doc. LVII, n. 5 Allegato/VI al DEF 2022	L. 196/2009 art. 10 co. 10-bis	Andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile	20/05/2022 24/05/2022 n. 436	Tutte	Annuale 10 aprile

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. XXVII, n. 30	D. Lgs. 121/2018 art. 25 co. 1[22]	Relazione concernente la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103 *(anno 2021)*[23]	29/04/2022 10/05/2022 n. 430	2ª	Annuale per il triennio 2019-2021
Doc. CXVI, n. 2	L. 404/1977 art. 10	Relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria *(anni 2020-2021)*	25/05/2022 30/05/2022 n. 438	2ª 8ª	Annuale

[22] Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103", all'articolo 25, comma 1, prevede che il Ministro della giustizia trasmetta alle Camere, con cadenza annuale, per il triennio 2019-2021, una relazione sullo stato di attuazione del medesimo decreto legislativo n. 121 a valere sulle risorse stanziate da tale decreto o comunque disponibili a legislazione vigente. La relazione deve evidenziare eventuali criticità e le iniziative che si intendono conseguentemente realizzare, ivi incluse quelle di carattere finanziario, da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base del monitoraggio delle previsioni di spesa di cui agli articoli 4 e 6 del decreto, cui provvede il predetto Ministero ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
L'articolo 26 del decreto legislativo n. 121 del 2018, al comma 1, prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 4 (affidamento in prova) e 6 (detenzione domiciliare), valutati in 2.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché dagli articoli 16 (camere di pernottamento) e 17 (permanenza all'aperto), pari a 180.000 euro per l'anno 2018 e a 80.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

[23] La disposizione istitutiva stabilisce che la relazione tenga anche conto del monitoraggio delle previsioni di spesa, di cui agli articoli 4 e 6, a carico del medesimo Ministero.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Procedura d'infrazione n. 136/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2[24]	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2022/0231, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012	28/04/2022 10/05/2022 n. 430	2ª 8ª 14ª	Eventuale

[24] L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXXVI, n. 4	L. 194/2015 art. 8 co. 6[25]	Relazione sull'attività svolta dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare *(anno 2021)*	26/04/2022 03/05/2022 n. 429	9ª	Annuale

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LXIII, n. 2	L. 115/1987 art. 2 co. 3	Relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito *(anno 2020)*	21/04/2022 26/04/2022 n. 427	12ª	Annuale
Doc. CCXXXII, n. 2	D.L. 73/2017 art. 1 co. 3-bis[26]	Relazione, predisposta dall'Agenzia italiana del farmaco, sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione *(dati aggiornati al 31 dicembre 2019)*	21/04/2022 03/05/2022 n. 429	12ª	Annuale 31 gennaio

[25] La legge 1° dicembre 2015, n. 194, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n. 288.
Il comma 1 dell'articolo 8 dispone l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il comma 6 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmetta alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8. Il Comitato svolge, altresì, le funzioni già assegnate al soppresso Comitato permanente per le risorse genetiche (allora istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009).

[26] l comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dispone che l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica all'uopo integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, provveda a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione. L'ultimo periodo del comma 3-bis prevede che il Ministro della salute trasmetta la predetta relazione alle Camere.

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXIV, n. 5	L. 180/2011 art. 7 co. 3[27]	Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese *(anno 2021)*	31/03/2022 05/04/2022 n. 422	1ª 10ª	Annuale 31 marzo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CXCIX, n. 4	D. Lgs. 112/2015 art. 15 co. 2-ter	Relazione sullo stato di attuazione dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria Spa *(dati aggiornati al 31 dicembre 2020)*	04/04/2022 07/04/2022 n. 424	8ª	Annuale
Doc. LVII, n.5 Allegato/V al DEF 2022	L. 196/2009 art. 10 co. 8	"Dieci anni per trasformare l'Italia - Strategie per infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti	20/05/2022 24/05/2022 n. 436	Tutte	

[27] La legge è finalizzata a definire lo statuto giuridico delle micro, piccole e medie imprese (di seguito indicate con l'acronimo MPMI), recependo a tal fine le indicazioni rivolte agli Stati membri dall'Unione europea con lo Small Business Act (ovvero la Carta europea dei diritti per le MPMI) della Commissione COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, attuato con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010.
Tra le finalità del provvedimento vi sono il sostegno per l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne, la valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle MPMI e, infine, l'adeguamento dell'intervento pubblico alle esigenze delle MPMI. Tra i princìpi che concorrono a definire lo statuto sono elencati, tra gli altri, la libertà di iniziativa economica e concorrenza, la semplificazione burocratica, la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, il diritto di queste ultime all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio e, infine, misure di semplificazione amministrativa.
Limitando l'esame del provvedimento alle disposizioni che prevedono obblighi di relazioni alle Camere, si segnala l'articolo 7, comma 3, ove si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri predisponga, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, valuti il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmetta al Parlamento.

MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. XXVII, n. 31	L. 178/2020 art. 1 co. 178, lett. b) primo periodo[28]	Individuazione delle aree tematiche e degli obiettivi strategici del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027	05/05/2022 17/05/2022 n. 433	5ª 10ª	

COMMISSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO DELLE FINALI DI COPPA DEL MONDO E DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO, PREVISTE A CORTINA D'AMPEZZO - MARZO 2020 E FEBBRAIO 2021

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXLIII, n. 4	D.L. 50/2017 art. 61 co. 10[29]	Relazione sulle attività svolte e rendicontazione contabile delle spese sostenute *(anno 2021 e fino al 30 aprile 2022)*	02/05/2022 17/05/2022 n. 433	5ª 7ª 8ª	Annuale[30]

[28] L'articolo 1, commma 178 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), alla lettera b) prevede che, ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione disposte dal comma 177, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, in collaborazione con le amministrazioni interessate, in coerenza con il Piano Sud 2030 e con i contenuti dell'Accordo di partenariato per i fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 2021-2027 e del PNRR, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individui le aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunichi alle competenti Commissioni parlamentari. Il CIPE, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, ripartisce tra le diverse aree tematiche la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione iscritta nel bilancio, nonché provvede ad eventuali variazioni della ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione, su proposta della Cabina di regia di cui alla lettera d)

[29] Il comma 10 dell'articolo 61 dispone che il Commissario, nominato ai sensi del comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il compito di provvedere al piano di interventi finalizzato ad assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, invii alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, una relazione sulle attività svolte, unitamente alla rendicontazione contabile delle spese sostenute, con cadenza annuale e al termine dell'incarico.
Si ricorda che il comma 9 dell'articolo 61 stabilisce che il Commissario cessi dalle proprie funzioni con la consegna delle opere previste dal piano degli interventi approvato ai sensi del comma 4, una volta sottoposte a collaudo tecnico, consegna che, ai sensi del comma 6, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019.

[30] Con cadenza annuale e al termine dell'incarico.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 1174	D.L. 239/2003 art. 1-quater co. 8	Rapporto sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici *(dati aggiornati ad aprile 2022)*	04/05/2022 18/05/2022 n. 434[31]	10ª 13ª	Trimestrale

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA)

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. XXVII, n. 32 **PRIMA RELAZIONE**	D.L. 17/2022 art. 2-bis co. 2[32]	Relazione sulla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale *(dati aggiornati al 16 maggio 2022)*	17/05/2022 24/05/2022 n. 436	10ª	Annuale

[31] In via di prassi la trasmissione della relazione ha luogo con cadenza semestrale.
[32] L'articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede, all'articolo 2-bis, comma 4, che, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA trasmetta al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

FONDAZIONE UGO BORDONI

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Fondazione Ugo Bordoni	**Doc. CVII, n. 5**	D.L. 35/2005 art. 7 co. 2[33]	Relazione concernente l'attività svolta dalla Fondazione Ugo Bordoni *(anno 2021)*	30/03/2022 05/04/2022 n. 422	8ª	Annuale 31 marzo

[33] Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale", all'articolo 7, comma 2, prevede che la Fondazione Ugo Bordoni invii, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari nella quale dia conto delle attività svolte nell'anno precedente.
La Fondazione Ugo Bordoni, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 2462, è stata riconosciuta dall'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dal comma 1 dell'articolo 31 della legge 18 giugno 2009, n. 69, quale istituzione di alta cultura e ricerca sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Ai sensi della disposizione richiamata, la Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, sostenibili nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche.

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - GARANTE DEL CONTRIBUENTE[34]

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Regione Lazio	**Atto n. 1140**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2021)*	28/03/2022 05/04/2022 n. 422	6ª	Annuale
Regione Sicilia	**Atto n. 1141**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2021)*	28/03/2022 05/04/2022 n. 422	6ª	Annuale

[34] Tutte le regioni e le due province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso l'accesso agli uffici e l'esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 "Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione". Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale.

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Provincia autonoma di Bolzano	**Atto n. 1145**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2021)*	07/04/2022 20/04/2022 n. 425	6ª	Annuale
Regione Campania	**Atto n. 1146**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2021)*	08/04/2022 20/04/2022 n. 425	6ª	Annuale

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità garante della concorrenza e del mercato	**Doc. XLV, n. 5**	L. 287/1990 art. 23 co. 1[35]	Relazione sull'attività svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato *(anno 2021)*	19/04/2022 20/04/2022 n. 425[36]	10ª	Annuale 30 aprile

[35] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità predisponga e presenti al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta tale relazione entro trenta giorni al Parlamento.
[36] Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	Doc. CCI, n. 5	L. 112/2011 art. 3 co. 1, lett. p)[37]	Relazione sull'attività dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza *(anno 2021)*	27/04/2022 10/05/2022 n. 430	1 e Comm. diritti umani	Annuale 30 aprile
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	Atto n. 1171	D.P.C.M. 168/2012 art. 18 co. 3[38]	Conto finanziario *(esercizio 2021)*	05/05/2022 11/05/2022 n. 431	1ª 5ª	Annuale 10 maggio

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Regione Piemonte	Atto n. 1167	L. 289/2002 art. 52 co. 4, lett. c)[39]	Relazione sull'attuazione degli adempimenti in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa *(anno 2020)*	04/05/2022 10/05/2022 n. 430	12ª	Annuale

[37] L'Autorità è stata istituita dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, ed esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. Il regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112, è stato emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168.
[38] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Garante trasmetta ai Presidenti delle Camere il conto finanziario e la relazione sui risultati complessivi della gestione entro dieci giorni dall'approvazione, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.
[39] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che annualmente le regioni predispongano una relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione degli adempimenti e i risultati raggiunti in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e agli indirizzi applicativi sulle liste di attesa.

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Ministro della difesa e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale	D.L. 14/2022 *convertito, con modificazioni, dalla L. 28/2022* art. 2-bis, co. 3[40]	Relazione sull'evoluzione della situazione concernente la crisi in Ucraina, con riferimento alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative ucraine	Trimestrale
Ministero dell'università e della ricerca	L. 33/2022 art. 5, co. 1[41]	Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 33 del 2022, recante "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore" e sulla valutazione di impatto della medesima	Entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge

[40] Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge del 5 aprile 2022, n. 28, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, all'articolo 2-bis prevede che fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative (comma 1). Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile (comma 2). In questo quadro, ai sensi del comma 3 del citato articolo 2-bis, si dispone che il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, siano tenuti a riferire alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto con riferimento alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina anche alla luce di quanto disposto dai citati commi 1 e 2.

[41] La legge 12 aprile 2022, n. 33, ha introdotto la facoltà dell'iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria. In particolare, l'articolo 5, comma 1, stabilisce che entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore, il Ministro dell'Università e della ricerca presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge e sulla valutazione dell'impatto della medesima, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) trasmettono annualmente al Ministero dell'università e della ricerca.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri	L. 53/2022 art. 2, co. 3[42]	Integrazione della relazione di cui al D.L. 93/2013, art. 5-bis, co. 7, con riferimento ai dati relativi alle indagini campionarie condotte dall'ISTAT e dal SISTAN a supporto delle politiche di contrasto alla violenza di genere nonché ai centri antiviolenza e alle case rifugio	Annuale 30 giugno

[42] L'articolo 5 della legge del 5 maggio 2022, n. 53, concernente le disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere, all'articolo 2, comma 1, sancisce che, al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità per la conduzione di indagini campionarie si avvalga dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), ai fini, con cadenza triennale, di un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne volta a produrre stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità.
L'articolo 7, comma 1 prevede altresì che, fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità si avvalga dell'ISTAT e del SISTAN per la realizzazione di indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati.
In questo quadro, il comma 3 del citato articolo 2 stabilisce che la relazione annuale di cui all'articolo 5-bis, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che il Ministro delegato per le pari opportunità è tenuto a presentare alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, in merito allo stato di utilizzo delle risorse stanziate a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ai sensi del presente articolo, sia integrata dai dati e dalle informazioni derivanti sia dall'indagine di cui al richiamato comma 1 sia quelle previste dall'articolo 7, comma 1.
L'articolo 3 prevede infine che la relazione dell'ISTAT alle Camere sulla propria attività, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 - concernente la raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché lo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore - sia altresì integrata da una relazione sull'attuazione delle indagini campionarie a supporto delle politiche e delle azioni di contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 2, comma 1.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Presidente del Consiglio dei ministri	D.L. 21/2022 *convertito, con modificazioni, dalla L. 51/2022* art. 29, co. 6[43]	Integrazione della relazione di cui al D.L.82/2021, art. 14, co.2, con riferimento alla comunicazione inerente le assunzioni e i rinnovi dei contratti a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale	Annuale
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato	D.L. 9/2022 *convertito, con modificazioni, dalla L. 29/2022* art. 2, co. 9[44]	Relazione svolta dal Commissario straordinario alla peste suina africana	Periodicamente

[43] L'articolo 29 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al comma 6, ha introdotto all'articolo 12 del decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, all'articolo 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale", il comma 8-bis. Quest'ultima disposizione stabilisce che i contratti per le assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale - istituita dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 82 del 2021 - di cui al comma 2, lettera b), del citato articolo 12, possano prevedere una durata massima di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. Il comma 8-bis prevede altresì che delle assunzioni e dei rinnovi così disposti sia data comunicazione al COPASIR nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 82 del 2021. A tale riguardo si ricorda che il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, comma 2, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetta al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale negli ambiti concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, relativamente ai profili di competenza del Comitato.

[44] Il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)", all'articolo 1, prevede che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, ivi incluse le aree protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottino il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa).
In particolare, l'articolo 2, al comma 1, al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e di valutare l'efficacia delle misure introdotte attraverso i Piani regionali, dispone la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, di un Commissario straordinario con funzioni di coordinamento e monitoraggio degli interventi posti in essere per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana, nonché di concorso nella relativa attuazione.
Ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, invero, il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, per una sola volta, per un ulteriore periodo di dodici mesi.
Il comma 9 del citato articolo 2 stabilisce quindi che sull'attività del Commissario straordinario il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero un Ministro da lui delegato, riferisca periodicamente alle Camere.

B) Relazioni non governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)	D.L. 17/2022 *convertito, con modificazioni, dalla L. 34/2022* art. 2-bis, co. 2[45]	Relazione sulla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale	16 maggio 2022
Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)	D.L. 17/2022 *convertito, con modificazioni, dalla L. 34/2022* art. 2-bis, co. 3[46]	Relazione sulla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate alle misure di contenimento degi effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale.	A decorrere dal 1° giugno, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori idrico e del gas naturale

[45] Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", al Capo I, introduce misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche e il conseguente innalzamento dei costi delle bollette elettriche e del gas.
L'articolo 2-bis, comma 1, prevede l'effettuazione, da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), della rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), distinguendo nel dettaglio tra comparto elettrico e comparto del gas ai sensi delle disposizioni elencate, rispettivamente, alle lettere a) e b) del medesimo comma 1.
Il comma 2 dell'articolo 2-bis stabilisce che entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmetta la rendicontazione di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-bis, a decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, l'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate a tali misure, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas, e la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.
Il comma 4 dispone infine che, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA trasmetta al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas.
[46] Si veda nota n. 45.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)	D.L. 17/2022 *convertito, con modificazioni, dalla L. 34/2022* art. 2-bis, co. 4[47]	Relazione sulla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori idrico e del gas naturale	Annuale 31 dicembre
ISTAT - Istituto nazionale di statistica	L. 53/2022 art. 3, co. 1[48]	Integrazione della relazione di cui al d.lgs. 322/1989, art. 24, con riferimento all'attuazione delle indagini campionarie a supporto delle politiche e delle azioni di contrasto alla violenza di genere.	30 giugno

[47] Si veda nota n. 45.

[48] L'articolo 5 della legge del 5 maggio 2022, n. 53, concernente le disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere, all'articolo 2, comma 1, sancisce che, al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità per la conduzione di indagini campionarie si avvalga dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), ai fini, con cadenza triennale, di un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne volta a produrre stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità.
L'articolo 7, comma 1 prevede altresì che, fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità si avvalga dell'ISTAT e del SISTAN per la realizzazione di indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati.
In questo quadro, il comma 3 del citato articolo 2 stabilisce che la relazione annuale di cui all'articolo 5-bis, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che il Ministro delegato per le pari opportunità è tenuto a presentare alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, in merito allo stato di utilizzo delle risorse stanziate a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ai sensi del presente articolo, sia integrata dai dati e dalle informazioni derivanti sia dall'indagine di cui al richiamato comma 1 sia quelle previste dall'articolo 7, comma 1.
L'articolo 3 prevede infine che la relazione dell'ISTAT alle Camere sulla propria attività, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 - concernente la raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché lo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore - sia altresì integrata da una relazione sull'attuazione delle indagini campionarie a supporto delle politiche e delle azioni di contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 2, comma 1.

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
Segreteria: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.